

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CSA

(2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 089/CSA– RIUNIONE DEL 10 APRILE 2015

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PAGANESE DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la lega Pro infliggeva € 7.500,00 di ammenda alla Società Barletta calcio S.r.l. perché, in occasione della gara Barletta/Paganese del 15.3.2015 propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze; i medesimi durante il minuto di raccoglimento in memoria dell'arbitro Luca Colosimo, dopo aver profferito con megafono espressioni oltraggiose impedivano il silenzio intonando cori di incitamento alla propria squadra.

Il rapporto dell'arbitro così riferisce:” durante il minuto di raccoglimento in onore del collega Luca Colosimo scomparso lo scorso lunedì, dalla curva dei tifosi del Barletta si sentiva una voce che col megafono urlava: non ce ne fotte un cazzo e tutta la curva cantava cori della propria squadra per tutta la durata del minuto di raccoglimento”.

Il commissario di campo riferiva che al 9' p.t. avveniva l'esplosione di un petardo con un fragoroso boato all'interno del settore curva destinato alla tifoseria locale, senza ulteriori conseguenze.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Barletta calcio S.r.l. avverso il Com. Uff. n. 163/DIV del Giudice sportivo della lega Pro del 16.3.2015.

Nei motivi si rappresenta che l'atteggiamento criticabile della tifoseria era riconducibile alla volontà di allontanare il presidente Perpignano dalla carica attualmente ricoperta, con lo scopo di arrecare danno alla società; la voce del megafono era da attribuire all'iniziativa di un singolo tifoso mentre il resto della curva si limitava intonare cori a supporto della propria squadra.

Sulla base delle predette considerazioni si invita la Corte a rideterminare il quantum della sanzione inflitta, considerando che la stessa è superiore all'incasso della partita di euro 6551,00, riducendola al minimo edittale.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Non può avere alcuna significazione processuale affermare che l'atteggiamento criticabile della tifoseria era riconducibile alla volontà di allontanare il presidente Perpignano.

Il problema è che all'inizio del campionato i dirigenti della società devono rendere edotta la tifoseria dei doveri e obblighi generali riferibili all'attività sportiva(art.1 bis C.G.S.),altrimenti non può che trovare applicazione l'articolo quattro del codice di giustizia sportiva.

Tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'articolo 16 del codice di giustizia sportiva, la sanzione irrogata appare congrua ed adeguata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio di Barletta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIDI LUCA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, JOLLY MONTEMURLO/FIDENZA S.R.L. DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015)

Ricorso della Società Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L. avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Diddi Luca, seguito gara Campionato Nazionale Juniores, Jolly Montemurlo/Fidenza del 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015)

Il ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Diddi Luca, seguito gara Campionato Nazionale Juniores, Jolly Montemurlo/Fidenza del 14.3.2015 per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara. Allontanato dal terreno di gioco, al 46° del secondo tempo entrava in campo per esultare alla realizzazione di una rete da parte della propria squadra. Al termine della gara rivolgeva espressione offensiva nei confronti di un assistente arbitrale.

Il ricorrente, quindi, chiede una riduzione della sanzione e, a sostegno della sua richiesta, fa una ricostruzione dei fatti accaduti in modo del tutto differente rispetto quella riportata nel referto arbitrale.

La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva d'Appello, giustifica la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Jolly Monemurlo S.S.D. A.R.L. di Montemurlo (Prato).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S. SANCOLOMBANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLARECLAMANTE SEGUITO GARA SANCOLOMBANO/OLTREPOVOGHERA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 23.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale (Com. Uff. n.114 del 23.6.2015) infliggeva all'associazione sportiva Sancolombano l'ammenda di € 3.000,00 e la diffida per fatti avvenuti nella gara Sancolombano/OltrePoVoghera del 23.3.2015.

Nel supplemento di rapporto l'arbitro riferisce che un gruppo di circa 15 sostenitori della società Sancolombano, dal quinto minuto del primo tempo (a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore) e fino al termine della gara, rivolgevano allo stesso minacce di morte, insulti ed offese gridandogli continuamente:” sei un pezzo di m...., figlio di t..., non esci vivo da Sancolombano, veniamo fino in aeroporto a spaccarti la faccia, mafioso di m...., tu e tutti i terroni dei tuoi schifosi parenti, siete lo schifo d'Italia, speriamo che l'Etna vi uccida tutti, tornatene con gli ignoranti, schifoso.” A fine primo tempo circa tre sostenitori tentarono di scavalcare la recinzione che delimita l'esterno con lo spazio antistante degli spogliatoi, per introdursi dentro, non riuscendo grazie all'intervento di un terzo estraneo, il quale li invitava a desistere. A fine gara, mentre esso arbitro si accingeva a raggiungere lo spogliatoio, un sostenitore della società Sancolombano gli lanciava uno sputo colpendolo sulla divisa ed un altro quasi contemporaneamente gli lanciava dell'acqua, tramite una bottiglia, colpendolo. Gli stessi continuavano a gridare: bastardo. uomo di m.... ci hai fatto perdere, devi morire, speriamo cada l'aereo.”

Sulla base del rapporto il Giudice sportivo così formulava l'incolpazione, infliggendo € 3.000,00 diffida: per avere propri sostenitori, circa 15, dal quinto minuto del primo tempo e fino al termine della gara rivolto espressioni gravemente offensive, triviali, minacciose e comportanti anche denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale. Per avere, al termine della gara, un proprio sostenitore, lanciato uno sputo che colpiva al petto l'arbitro e per avere, altro sostenitore, lanciato dell'acqua che attingeva il medesimo ufficiale di gara.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la A.S. Sancolombano Calcio, ammettendo le proteste e dichiarando di non avere una tifoseria organizzata e quelli che incitavano e protestavano erano tre o quattro tifosi; un gruppetto di 6/7 tifosi ha lanciato una bottiglietta d'acqua ma non si è avuta percezione dello sputo. La gara era importante ed alla fine c'è stato un atteggiamento responsabile, collaborativo dei dirigenti, giocatori, tecnici addetti alla società.

Ci si duole dell'eccessività della sanzione.

Il reclamo non è fondato e non merita accoglimento.

L'estrema gravità dei fatti commessi dai sostenitori della società Sancolombano giustifica pienamente la sanzione inflitta.

La società deve darsi carico all'inizio del campionato di comunicare alla tifoseria quali siano i precisi doveri ed obblighi riferibili all'attività sportiva.

La trivialità, l'entità, le minacce, i fatti oggettivi del lancio di una bottiglia d'acqua e dello sputo sono al di fuori di ogni convivenza civile. La giustificazione che si da nel reclamo che alla fine c'è stato un atteggiamento responsabile, collaborativo dei dirigenti, calciatori e tecnici addetti alla società è privo di pregio in quanto doveva essere effettuato in via preventiva.

La sanzione è completamente adeguata tenendo conto di tutti gli elementi di cui all'articolo 16 C.G.S..

Il reclamo va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Sancolombano di San Colombano al Lambro (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GROSSETO DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)

La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Savona/Grosseto del 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015) perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate dei calciatori di colore della squadra avversaria.

La ricorrente, quindi, dichiarando preliminarmente il proprio totale dissenso in ordine a fatti di carattere razziale e discriminatorio e scusandosi con i calciatori del Grosseto e la società del Grosseto, descrive i fatti accaduti e l'entità degli stessi in modo diverso rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale e più precisamente descrive l'accaduto non nella fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art.11, comma 3 C.G.S., ritenendo quindi la squadra non responsabile dei fatti stessi bensì il direttore di gara e gli assistenti "... per non aver posto in essere le procedure prescritte per sedare sul nascere eventuali episodi comunque singoli ed individuali".

La Corte, letto il ricorso, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata rispetto a tutte le altre dichiarazioni, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva d'Appello, e condannando, come sempre, ogni forma di razzismo e discriminazione, ritiene la sanzione irrogata congrua in ordine ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Serapio Deroma - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL CALC. NARCISO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

Con rituale reclamo, il calciatore Antonio Narciso impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 178/DIV in data 30.3.2015, che gli aveva inflitto un doppio turno di squalifica, perché al termine della gara Foggia Calcio S.r.l./S.S. Juve Stabia, rientrando negli spogliatoi, commetteva un atto di violenza nei confronti di un avversario, senza cagionargli conseguenze.

Il referto arbitrale resta fonte di prova privilegiata ed i fatti debbono essere letti nei termini ivi descritti, a nulla rilevando il tentativo del reclamante di sminuirli e ricondurli a fatti non violenti.

Nello stesso reclamo non è smentito che il Narciso abbia afferrato per il collo il calciatore Francesco Riga e non corrisponde al vero che il fatto sia stato rilevato solo dall'arbitro atteso che anche il Collaboratore Federale ha stigmatizzato il fatto affermando testualmente: *“il portiere del Foggia Narciso Antonio, nell'ultima azione di gioco, veniva a colluttazione con il giocatore della Juve Stabia Ripa Francesco”*.

Orbene il termine colluttazione non può essere ricondotto che ad un fatto violento che merita adeguata sanzione e quella inflitta dal primo Giudice appare congrua ed immeritevole di censura e riforma.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Narciso Antonio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

Con rituale reclamo, la società Foggia Calcio S.r.l., impugnava il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 178/DIV del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 30.3.2015, che le aveva inflitto l'ammenda di € 5.000,00, perché i propri sostenitori introducevano e facevano esplodere sul terreno di gioco, nei pressi del portiere della squadra avversaria, due petardi di notevole potenza (che non producevano conseguenza) e lanciavano sul terreno di gioco, in direzione di un Assistente Arbitrale, diverse bottiglie di plastica semipiene ed un sasso di notevoli dimensioni che non coglievano il bersaglio.

Le motivazioni addotte in reclamo non potendo contestare i fatti, che risultano acclarati in maniera oggettiva, mirano a sminuirli, ma le stesse non possono essere condivise per i seguenti analitici motivi:

A) Non rileva che i sostenitori abbiano fatto esplodere uno o due petardi, quanto il fatto che siano stati lanciati petardi ponendo in essere un comportamento vietato. Non deve peraltro tacere che il petardo o i petardi siano stati di grande potenza ed in ogni caso, sono stati lanciati nei pressi del portiere, pur senza colpirlo o creargli danni. Detta ultima valutazione può essere formulata solo dopo il fatto, ma deve valutare il fatto intimidatorio e gli effetti comunque dannosi che lo scoppio violento provocano in capo a colui che ne è fatto bersaglio.

B) Le argomentazioni di cui sopra debbono essere dispiagate anche in relazione al lancio di bottigliette d'acqua adeguatamente chiuse con parti del contenuto. Vi era quindi la precisa volontà di usare le stesse come oggetti atti ad offendere ed in ogni caso, il tutto deve essere valutato a fronte del patema e della paura che vari oggetti contundenti possano ingenerare nella persona contro cui sono scagliati, atteso che sicuramente disturbano il destinatario, ancorché non riescano a colpirlo.

C) Da ultimo, al lancio di petardi e di 5/6 bottigliette d'acqua semipiene, ha fatto seguito il lancio di una grossa pietra che ancora una volta non ha colpito fortunatamente il bersaglio (un Assistente dell'Arbitro), che costituisce autonomo motivo di rilevanza disciplinare, avendo concorso a generare ulteriore paura.

Il lancio di tre separati oggetti (petardi, bottigliette e pietra) induce a ritenere un reiterato comportamento della tifoseria di parte reclamante che il primo Giudice ha correttamente stigmatizzato con la sanzione inflitta, in capo a soggetti oltretutto gravati da recidiva, per cui, non possono condividersi le motivazioni di cui al proposto reclamo e va confermata la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DAL CALC. BELLUCCI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GINNASTICA E CALCIO SORA/CYNTHIA 1929 S.R.L. DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Bellucci Giuseppe la squalifica per 4 gare, per la condotta tenuta nella partita Sora Cinthia del 22.3.2015 (Com. Uff. n. 116 del 25.3.2015). Il Giudice Sportivo così motiva:” calciatore espulso dal campo, squalifica per 4 gare. Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione intimidatoria all’indirizzo del direttore di gara. Lasciato il terreno di gioco, soltanto grazie all’intervento dei compagni di squadra, per tre volte compariva dall’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi, rinnovando l’espressione intimidatoria rivolta al direttore di gara e causando per questo motivo la momentanea sospensione della gara. Sanzione così determinata in considerazione sia della gravità della condotta sia della reiterazione della stessa.”

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo il Bellucci deducendo travisamento dei fatti così come riportati nel referto arbitrale. Eccessività della squalifica comminata dal Giudice sportivo del Dipartimento interregionale.

Sostiene il Bellucci che alla notifica del secondo cartellino giallo aveva richiesto da capitano spiegazioni sulla mancata sanzione del cartellino ai danni del calciatore del Cinthia, in tale contesto profferiva espressione intimidatoria preso dal momento difficile del match e dalla mancanza di lucidità derivante dalla trans agonistica in un momento delicatissimo del match e della stagione. Per tale comportamento il calciatore chiede scusa all’ufficiale di gara ritenendo assolutamente sbagliato il proprio comportamento. Riteneva gli altri fatti non veritieri. Per tali motivi chiede alla Corte di ridurre la squalifica nella misura di una giornata, riformando il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale.

Il reclamo non merita accoglimento.

La condotta del Bellucci è biasimevole, intimidatoria e reiterata.

Ciò emerge chiaramente dal referto arbitrale e costituisce chiara violazione dei doveri imposti dall’articolo 1 bis C.G.S.: nel caso di specie il comportamento del Bellucci è stato contrario ai principi di lealtà e correttezza.

Considerando tutti gli elementi di cui all’art. 16 C.G.S., la sanzione va considerata del tutto adeguata alla condotta posta in essere.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bellucci Giuseppe.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL CALC. DEL NERO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MASSESE 1919/POGGIBONSI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

Con rituale reclamo, il calciatore impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. in epigrafe, che gli aveva inflitto 3 giornate di squalifica *“per avere al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una testata sulla spalla, provocandone la caduta a terra”*.

Deduceva il reclamante il contenuto altamente afflittivo della sanzione, adducendo 4 autonome circostanze a sostegno delle proprie ragioni, che si ritiene di esaminare analiticamente.

D) Il fatto sarebbe stato segnalato dall’assistente dell’arbitro, ma agli atti non ci sarebbe alcuna traccia di ciò. La deduzione è infondata. E’ l’arbitro che deduce nel suo referto la circostanza di essere stato richiamato a verificare il fatto del suo assistente e ciò è sufficiente, essendo il referto arbitrale fonte privilegiata di prova.

E) Il fatto sarebbe accaduto durante un'azione di gioco, ma la circostanza è smentita dalle fotografie in atti dalle quali si rileva che la palla era lontana.

F) Il fatto non avrebbe cagionato alcun danno fisico e detta circostanza è vera, perché se ne fa espressa menzione nel referto.

G) Sarebbe incerto l'accaduto perché dai fotogrammi in atti, più che un colpo alla spalla si ravviserebbe al massimo un contatto con un colpo al volto, ma la circostanza non può essere condivisa, perché, dalle foto in atti, si vede chiaramente che tutti i calciatori guardano in una determinata direzione ed il reclamante era dietro il calciatore colpito, per cui, il colpo non può essere stato inflitto al volto, ma alle spalle.

Esaminati i fatti come innanzi, ritiene la Corte che in effetti, vi è stato un contatto non ortodosso, ma lo stesso non ha avuto alcuna gravità, atteso che il gioco è ripreso immediatamente senza determinare neanche l'intervento del medico, per cui, la pena comminata risulta particolarmente afflittiva e non proporzionata con l'effettivo accadimento ed appare equo ridurla ad una squalifica che può essere contenuta come in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Del Nero Simone, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAOLIERI EDOARDO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES JOLLY MONTEMURLO/MASSESE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 30.3.2015)

Con ricorso ritualmente proposto, la società Jolly Montemurlo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Paolieri Edoardo "...per avere, al termine della gara, rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di Gara avvicinandosi al viso dello stesso..."

Con i motivi di gravame, la ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, si è doluta della eccessività della sanzione chiedendo la riduzione della stessa a 2 giornate.

Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.

Questa Corte, infatti, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal Paolieri nei confronti dell'Arbitro, ritiene che le condotte dallo stesso poste in essere, poiché contestuali, possano essere riunite sotto il vincolo della continuazione di talché risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Jolly Monemurlo S.S.D. A.R.L. di Montemurlo (Prato), riduce la sanzione inflitta al calciatore Paolieri Edoardo a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL CALC. MOSCARDELLI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva, al calciatore Moscardelli David la squalifica per 5 giornate effettive di gara "per avere colpito con una gomitata al mento un avversario disinteressandosi del pallone. Dopo l'espulsione si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva frase ingiuriosa ed offensiva, reiterando le stesse frasi nei confronti dell'arbitro mentre usciva dal terreno di gioco dopo aver gettato per terra la maglia".

Il Moscardelli, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di doglianza, che la sanzione cumulativamente irrogata appare di natura particolarmente afflittiva e che la fattispecie possa essere rubricata non nell'ambito della condotta violenta, quanto piuttosto in quello della condotta meramente antisportiva e/o scorretta.

Il ricorrente, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica a lui inflitta facendo riferimento ad altre decisioni adottate da questa Corte nei riguardi di calciatori ai quali, per fattispecie simili di asserita condotta violenta in fase di gioco, è stato applicato un più clemente trattamento sanzionatorio.

A giudizio della Corte, le argomentazioni illustrate dal Moscardelli non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti, gli episodi contestati al reclamante risultano provati dai rapporti ufficiali di gara.

Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate invocata dall'istante, deve ribadire che la Corte Sportiva d'Appello deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.

Questa Corte, tuttavia, in riferimento all'episodio antiregolamentare nei confronti di un avversario e ferma restandone la censurabilità, ritiene che il comportamento posto in essere dal Moscardelli, seppur trasmodato nella fisicità, non abbia determinato particolari conseguenze pregiudizievoli di talché si ritiene congrua la riduzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Moscardelli Davide, riduce la sanzione inflitta a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DEL CALC. LEPORE FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

Con reclamo presentato in data 7.0.2015, il calciatore Lepore Franco impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe.

Il reclamante chiedeva a questa Corte la riduzione della sanzione inflittagli ad 1 giornata, deducendo che la condotta posta in essere dallo stesso dovesse essere correttamente rubricata non nell'ambito della condotta violenta quanto piuttosto in quello della condotta antisportiva e/o scorretta.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, l'esame di quanto refertato dal Direttore di gara se, da un lato, non consente di qualificare con assoluta certezza l'intervento falloso commesso dal Lepore come grave atto violento, circostanza che avrebbe, in tal caso, determinato l'applicazione della più afflittiva sanzione di cui all'art. 19 comma 4 lett.) C.G.S., che prevede la sanzione minima di tre gare, dall'altro induce a ritenere che il comportamento posto in essere dal tesserato della società reclamante, abbia assunto i caratteri della condotta antisportiva e/o scorretta.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lepore Franco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/REAL VICENZA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

La Novara Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Italiana Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 178 del 30.3.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra Novara Calcio/Real Vicenza del 29.3.2015, ha comminato

l'ammenda di € 1.500,00 alla ricorrente "per condotta gravemente antisportiva in quanto veniva sospeso il servizio di raccatta palle con la propria squadra in vantaggio".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale l'annullamento della sanzione inflitta e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione in considerazione della tenuità dell'episodio e della presenza di circostanze attenuanti ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto la discrasia tra quanto annotato dall'Arbitro nel referto di gara che rilevava soltanto che i raccattapalle posti alle spalle del portiere del Real Vicenza non mettevano a disposizione celermente il pallone e quanto sanzionato invece dal Giudice Sportivo il quale motivava la sua decisione con la sospensione del servizio raccattapalle.

Inoltre la Novara Calcio S.p.A. ha sostenuto che non potrebbe in tale ipotesi parlarsi di condotta gravemente antisportiva e che comunque l'Arbitro non avrebbe durante la gara effettuato alcun intervento diretto ad interrompere tale modo di operare degli addetti al servizio raccattapalle. Infine la ricorrente ha rilevato che comunque l'Arbitro ha disposto un notevole tempo di recupero (5 min.) che sarebbe servito a sanare il tempo sprecato durante la gara.

Il ricorso appare fondato in considerazione della parziale contraddittorietà tra quanto contenuto nel referto arbitrale e la decisione assunta dal Giudice Sportivo e della tenuità della vicenda.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. di Novara, riduce la sanzione inflitta ad € 1.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FERRARA MICHELE,**

INFLITTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/CALCIO CITTÀ DI BRINDISI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

La S.S.D. A.R.L. Calcio Città di Brindisi ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra Francavilla/S.S.D. A.R.L. Calcio Città di Brindisi del 29.3.2015, ha comminato la squalifica per 4 gare nei confronti del calciatore Ferrara Michele con la seguente motivazione: "al termine della gara, a seguito di una rissa determinatasi sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre, si arrampicava sulla rete di recinzione tentando di venire a contatto con le mani con i sostenitori della squadra avversaria ai quali rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose. Tale condotta aggravava il clima di tensione tra le opposte tifoserie" e l'ammenda di € 800,00 alla ricorrente con la seguente motivazione: "per avere al termine della gara propri sostenitori presenti sugli spalti partecipato ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria caratterizzata da spintoni, calci e pugni reciproci ben visibili anche dal terreno di gioco".

A sostegno dell'impugnazione, diretta ad ottenere l'annullamento della squalifica e in via subordinata la riduzione della stessa al minimo edittale, nonché l'annullamento della sanzione pecuniaria, la S.S.D. A.R.L. Calcio Città di Brindisi ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il calciatore sarebbe intervenuto avvicinandosi al cancello di accesso dal campo alla tribuna avendo visto il padre aggredito da tifosi della squadra avversaria e dunque si sarebbe trattato di un atteggiamento dettato da uno stato di necessità. A detta della ricorrente il calciatore non avrebbe partecipato né cercato di intervenire in alcuna rissa sugli spalti tra sostenitori delle due squadre ma soltanto tentato di far cessare l'aggressione che il padre stava subendo.

Il ricorso appare infondato e deve essere pertanto respinto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell'Arbitro che costituisce prova piena e circostanziata della condotta assunta dal calciatore. Ne consegue anche il rigetto del ricorso per la parte relativa alla sanzione pecuniaria comminata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Calcio Città di Brindisi di Brindisi.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DEL CALCIO BRESCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENALI AHMAD SEGUITO GARA BRESCIA/TRAPANI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)

Il Calcio Brescia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Italiana Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra Brescia/Trapani del 29.3.2015, ha comminato la squalifica per 3 gare nei confronti del calciatore Ahmad Benali con la seguente motivazione: “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere al 21° del primo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’Arbitro; inoltre, mentre usciva dal recinto di giuoco, profferiva un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata in parziale riforma della decisione impugnata e previa applicazione di circostanza attenuante ex art. 19 comma 4 C.G.S. ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il calciatore non avrebbe profferito espressioni minacciose e/o ingiuriose o assunto atteggiamenti intimidatori, ma si sarebbe limitato ad avvicinarsi al Direttore di gara per chiedere al medesimo spiegazioni circa il provvedimento adottato. A detta della ricorrente la condotta non risulterebbe connotata da intento lesivo del prestigio e del decoro del Direttore di gara.

Inoltre il Calcio Brescia ha sostenuto che il predetto calciatore non avrebbe utilizzato in occasione della gara alcuna espressione blasfema, limitandosi ad imprecare contro se stesso dopo aver abbandonato il terreno di gioco.

Il ricorso appare infondato in quanto dal rapporto dell’arbitro – che costituisce prova piena e circostanziata della condotta assunta dal calciatore – emerge che il predetto calciatore era stato espulso per aver colpito violentemente un avversario. A ciò si aggiunga quanto riportato dal quarto Assistente dell’Arbitro che ha chiaramente percepito l’espressione blasfema pronunciata dal predetto calciatore.

Il ricorso deve essere pertanto respinto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell’Arbitro e dell’Assistente dello stesso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Brescia di Brescia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 31 luglio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio